

# Professioni 24

Dall'1 al 15 ottobre prossimi: è il lasso di tempo indicato dal ministero della Giustizia per le elezioni suppletive del Consiglio nazionale forense



**SOSTITUIRE GLI INELEGGIBILI**  
Elezioni in nove distretti di Corte di appello per sostituire gli otto consiglieri, tra cui l'ex presidente Andrea Mascherin, dichiarati ineleggibili più un nono dimessosi lo scorso marzo

## Notaio sempre più telematico: la Srl si costituisce dal pc di casa

**In videoconferenza.** La novità è contenuta nel decreto di recepimento della direttiva 2017/1132, ora al parere delle commissioni parlamentari: consente la stipula senza presenza fisica delle parti coinvolte

Angelo Busani

È ormai imminente la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata via web e quindi senza recarsi fisicamente dal notaio. Il Governo ha infatti approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri dello scorso 5 agosto lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva Ue 2017/1132 e della legge delega 53/2021 (la legge di delegazione europea), consentirà di stipulare l'atto pubblico di costituzione della Srl in forma digitale, standosene seduti comodamente nel proprio salotto di casa o nel proprio ufficio e, addirittura, anche al di fuori del territorio nazionale.

Lo schema di decreto - depositato in Parlamento con il numero 290 - è ora all'esame delle commissioni parlamentari per il parere, che sarà probabilmente dato sia dalla Camera sia dal Senato in settimana. Ritournerà poi a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva.

### La piattaforma notarile

L'atto pubblico richiede, per sua stessa natura, la compresenza fisica del notaio e dei contraenti, al fine della loro identificazione, del ricevimento della loro volontà e della sottoscrizione nonché al fine delle verifiche da effettuare ai sensi della normativa anticiclaggio.

Occorre, quindi, ideare una strumentazione tecnica adatta a permettere la traduzione, in forma notarile, dell'espressione della volontà di costituire la società trasmessa mediante videoconferenza.

Il legislatore ha dunque stabilito che il "cordone ombelicale" tra il notaio e il partecipante al video collegamento sia realizzato, in luogo della compresenza fisica, mediante la redazione di un atto pubblico digitale utilizzando, senza oneri per la finanza pubblica, una «piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato» (già oggi implementata e che i notai sono già in grado di utilizzare), la quale è stata strutturata in modo da consentire l'accertamento dell'identità dei videopartecipanti, la verifica dei certificati di firma e la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

La piattaforma, altresì, assicura il



**Rogiti da remoto.**  
Il notaio potrà costituire una Srl senza incontrare fisicamente i partecipanti

collegamento continuo con i partecipanti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere e l'apposizione della sottoscrizione elettronica (firma digitale o firma elettronica qualificata) da parte di tutti i firmatari. Consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto pubblico digitale, il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica.

### Società costituite online

Non qualsiasi tipo di società sarà costituibile online, ma solo la Srl "ordinaria" (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto e cioè compreso tra 1 e 9.999 euro) e la Srl "semplificata", vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard.

Continuerà dunque a doversi seguire una procedura di atto pubblico formato "in presenza fisica" (e cioè su supporto cartaceo o digitale, con firma analogica o digitale da apporre personalmente) per la costituzione di società di persone e società per azioni.

La costituzione della Srl online non permette peraltro conferimenti diversi da quelli in denaro (e, quindi, non si potrà usare l'atto costitutivo digitale se si effettuano conferimenti in natura); e, al proposito, il denaro occorrente a liberare la sottoscrizione del capitale iniziale dovrà essere versato, anteriormente alla sti-

pula dell'atto costitutivo, al notaio rogante, il quale lo conserverà nel proprio "conto corrente dedicato" (istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 147/2013) per poi provvedere a riversarlo alla neo-costituita società non appena iscritta nel Registro delle imprese.

### Il notaio competente

Se tutti i soci hanno residenza al di fuori del territorio nazionale, qualsiasi notaio italiano può essere richiesto di ricevere l'atto pubblico informatico recante la costituzione della nuova società.

Se, invece, taluno dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula può essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci (la competenza territoriale del notaio è limitata alla regione nella quale si trova il Comune ove il notaio ha la propria sede oppure al distretto della Corte d'appello, se è compreso in più regioni).

Sarà anche possibile che la costituzione della Srl si svolga con i soci in parte presenti nello studio notarile e in parte mediante videoconferenza; pure in questo caso l'atto pubblico si stipula in forma digitale, perché anche coloro che partecipano di persona firmano (unitamente al notaio) il file dell'atto costitutivo mediante sottoscrizione elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### GLI INVESTIMENTI DEL NOTARIATO

## Registri, firme e archivi: professionisti allineati sull'innovazione digitale

Lo schema di decreto sulla costituzione di Srl in videoconferenza è stato approvato dal Governo il 5 agosto scorso. Un anno prima, il 5 agosto 2020, Notartel - società informatica del Notariato - aveva messo a disposizione dei professionisti un sistema di videoconferenza interno, basato sul cloud, per consentire di operare da remoto in tempi di pandemia. Coincidenze, certo. Ma anche le date parlano. E da oltre vent'anni, da quando nel 1997 è stata creata Notartel per realizzare e gestire i servizi informatici, i notai vanno al passo dell'innovazione tecnologica, spesso anticipando i tempi. Dalla trasmissione telematica degli atti alla firma digitale remota. Dalla giustizia digitale (anticiclaggio) fino agli studi avanzati su blockchain e intelligenza artificiale.

I nuovi atti di costituzione di Srl e Srls passeranno da una «piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato», si legge nello schema di Dlgs che attua la direttiva Ue 2017/1132 e la legge delega 53/2021. Questa piattaforma esiste già ed è attualmente usata, ad esempio, per autenticare a distanza le scritture private: con le parti presso due notai in due località diverse, grazie all'uso della doppia autentica informatica dell'atto. «Il dialogo sulla piattaforma digitale avviene da tempo anche a livello internazionale, con lo scambio delle procure», ricorda la presidente del Notariato, Valentina Rubertelli. Da oltre dieci anni i documenti, immutabili e firmati digitalmente, viaggiano infatti con la certezza giuridica notarile. «Ora si apre un'altra sfida, un nuovo banco di prova: il passaggio ufficiale dalla stipula in presenza a quella a distanza. Si tratta di un cambio di passo epocale - spiega Rubertelli - a cui ci siamo preparati anche in forza delle nostre architetture informatiche, per adeguarci a una normativa Ue».

«La legge di delegazione europea, all'articolo 29, attribuendo competenza al notaio in via esclusiva per costituire online le Srl, riconosce la capacità di coniugare efficienza e sicurezza. La norma è anche frutto di un lavoro di squadra con gli altri notariati europei, in particolare quelli tedesco e spagnolo, con i quali già da anni abbiamo una partnership privilegiata», spiega il notaio Rubertelli, che è anche vicepresidente del Cnue (Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea).

Innovazione e impegni non si fermano. D'altra parte, tra hardware e software, Notartel investe ogni anno oltre due milioni di euro. Quali i prossimi step? Allo studio c'è una *data warehouse* dell'anticiclaggio, sempre in chiave internazionale. Un grande "cervellone" elettronico che, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, elabora i dati provenienti dai diversi atti notarili, i quali, collegati tra loro, possono evidenziare anomalie altrimenti non individuabili. Lo spunto arriva dalla felice esperienza del notariato spagnolo, premiata dal Gafi (Gruppo d'azione finanziaria internazionale). Gafi che, nei report sui diversi Paesi, ha giudicato l'Italia un'eccezione nei controlli anticiclaggio, ma evidenziando un aspetto da migliorare: l'interconnessione dei dati.

In cantiere ci sono poi altri progetti, tra cui blockchain ed eredità digitale. Per quanto riguarda la "catena dei blocchi", il Notariato sta affrontando il tema della circolazione delle opere d'arte. Studiando, su blockchain *permissioned* (cioè autorizzata), la "tokenizzazione" dei diritti di proprietà e dei documenti che certificano e assicurano le opere, con il "controllo a monte" riservato ai notai.

Circa l'eredità digitale, c'è invece un tavolo tecnico a livello europeo che punta a mettere in piedi una direttiva o un regolamento Ue. «Avevamo già approfondito l'argomento per una disciplina nazionale - spiega e Rubertelli - Ma il tema, come il web, non ha confini e va trattato necessariamente a livello internazionale. E ora che è tornato in auge siamo pronti a portare le nostre riflessioni».

—Dario Aquaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA PIATTAFORMA

#### Tecnologia già pronta

- I nuovi atti di costituzione di Srl e Srls - come prevede lo schema di decreto - dovranno passare da una «piattaforma telematica gestita dal Consiglio nazionale del notariato».
- Questa piattaforma notarile esiste già ed è oggi usata, ad esempio, per autenticare a distanza le scritture private (con le parti presso due notai in due località diverse, grazie all'uso della doppia autentica informatica dell'atto) o per lo scambio delle procure a livello internazionale.

## La società Ue apre la sede in Italia via web

### La nuova branch

L'atto digitale formato in videoconferenza potrà essere utilizzato non solo per costituire le Srl ma anche per istituire la sede secondaria in Italia di una società costituita in altro Stato Ue.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2017/1132, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, oltre a permettere di costituire la Srl digitale, infatti consentirà anche che gli atti formati da una società esistente in uno Stato Ue al fine di aprire una branch in Italia (la decisione dell'organo societario competente, lo

statuto della società madre, la procura con l'individuazione del preposto e l'attribuzione dei poteri che gli competono) siano contenuti su un supporto informatico dotato di certificazione rilasciata dal Registro presso il quale la società straniera è iscritta e poi siano depositati a un notaio italiano anche mediante una riunione svolta in videoconferenza.

In altre parole, l'attuale procedura analogica realizzata con il deposito materiale dei documenti formati all'estero presso uno stu-

**In base allo schema di Dlgs le firme dell'ad della società madre o del preposto alla filiale, saranno elettroniche**

dio notarile italiano con la contestuale confezione di un atto pubblico di deposito in formato analogico sarà sostituita nell'imminente futuro da una "scena" del tutto digitale.

Una volta ricevuto l'atto di deposito formato digitalmente via videoconferenza, il notaio rogante provvede, sempre in via telematica, con documentazione sottoscritta digitalmente, a formulare l'istanza al Registro delle imprese italiano al fine di ottenere l'iscrizione della sede secondaria italiana della società avente sede principale in altro Stato appartenente all'Ue.

Inoltre lo schema di decreto legislativo prevedrà che, ogni qualvolta occorra una firma di un amministratore della società madre oppu-

re del preposto alla branch, si potrà procedere mediante sottoscrizione elettronica.

Viene altresì disposto che, ogni qualvolta si verificano modificazioni in capo alla casa madre (dal suo cambio di denominazione alla sua incorporazione in altra società o alla trasformazione della sua forma giuridica) che abbiano rilevanza per la sede secondaria, è compito del Registro presso il quale la società è iscritta occuparsi in automatico, tramite la rete dei Registri imprese europei (Birs, Business registers interconnection system), di effettuare gli occorrenti adattamenti nel Registro imprese ove è iscritta la sede secondaria.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN CANTIERE**  
**Allo studio progetti su sistemi evoluti anticiclaggio, eredità digitale e blockchain per le opere d'arte**

**2**

**MILIARDI**  
Ogni anno Notartel, la società del Notariato, investe questa cifra per innovazione tecnologica e digitale